CAMERA DEI DEPUTATI N. 3107

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA GRUA

Modifica all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in tema di liberazione anticipata

Presentata il 13 settembre 1995

Onorevoli Colleghi ! — Il sistema penitenziario italiano è assillato da mille problemi, ma sicuramente il più grave è rappresentato dal sovraffollamento degli istituti di pena: gli ultimi dati forniti dal Ministero di grazia e giustizia riferiscono di un numero attuale di detenuti superiore di circa ventimila unità rispetto alla capienza ottimale.

È necessario, pertanto, intervenire normativamente per pervenire ad un decremento del numero dei detenuti.

In passato, per cercare di porre rimedio al sovraffollamento carcerario, si è fatto ricorso, con cadenza quasi triennale, a provvedimenti di amnistia e di indulto.

Il ricorso frequente a provvedimenti di clemenza è stato accolto sempre con ostilità da ampi settori dell'opinione pubblica e non viene visto di buon occhio da gran parte delle forze politiche, tanto è vero che, per porre un freno a tale forma di indulgenza, il Parlamento, con legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, ha preteso la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera per la concessione dell'amnistia e dell'indulto.

Appare, pertanto, più corretto raggiungere l'obiettivo dello sfoltimento carcerario attraverso altri sistemi deflattivi, uno dei quali può essere quello contenuto nella presente proposta di legge che consta di un articolo unico con il quale si aumenta da 45 a 60 giorni la detrazione per ogni singolo semestre di pena scontata dal condannato a pena detentiva che ha dato effettiva prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

Con tale aumento di detrazione di pena si darà al detenuto un maggiore incentivo al mantenimento di una condotta irreprensibile e partecipativa e si contribuirà allo sfoltimento della popolazione carceraria senza « colpi di spugna » diseducativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato effettiva prova di partecipazione all'opera di rieducazione e concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo piu efficace reinserimento nella societa, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontato. A tal fine e valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di arresti domiciliari ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3107
Lire 500